

# QUANDO IL MINISTERO CAMBIA IDEA: I LIMITI DEL POTERE DISCREZIONALE NEL BLOCCO DELLE ESPORTAZIONI DI OPERE D'ARTE

Il caso del TAR Milano n. 65/2024 e la tutela del legittimo affidamento nel mercato dell'arte  
di Luca Sasdelli - Inchieste Patrimonio Culturale e Diritto internazionale

Una recente sentenza del TAR Lombardia (n. 65/2024) ha riaperto i riflettori su una questione tanto tecnica quanto centrale per il diritto dei beni culturali: fino a che punto l'amministrazione può esercitare la propria discrezionalità nel negare l'esportazione di un'opera d'arte? E cosa accade quando l'orientamento muta improvvisamente, senza nuovi elementi o motivazioni approfondite?

Il caso giudicato a Milano, che ha visto protagonista un noto collezionista italiano, mette in discussione l'equilibrio tra tutela del patrimonio culturale e garanzie procedurali per i privati, offrendo spunti di riflessione anche in chiave europea.

## Il contesto normativo: tra Codice dei beni culturali e diritto dell'Unione

In Italia, la circolazione internazionale delle opere d'arte è regolata da un insieme articolato di norme, centrato sugli articoli 64-bis e 68 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004). La finalità è chiara: impedire la dispersione di beni di rilevante interesse culturale. Ma questo obiettivo deve sempre misurarsi con i principi di proporzionalità, buona amministrazione e tutela dell'affidamento, sanciti sia dalla nostra Costituzione sia dal diritto europeo.

Come chiarisce l'art. 68, l'attestato di libera circolazione può essere negato solo con "motivato giudizio", e le valutazioni tecniche devono essere fondate, coerenti e – come stabilito dalla giurisprudenza – sviluppate in modo puntuale e argomentato.



## Il caso: un'improvvisa inversione di rotta

La vicenda oggetto della sentenza è emblematica. L'opera d'arte in questione, presentata per l'esportazione definitiva, aveva inizialmente ricevuto valutazioni tecniche favorevoli da parte dell'ufficio competente. Tuttavia, a seguito di un parere informale – e privo di documentazione istruttoria aggiornata – l'amministrazione ha deciso di negare l'attestato, ribaltando il proprio precedente orientamento.

Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, sollevando profili di illegittimità legati all'assenza di nuova istruttoria e alla carenza motivazionale.

## La pronuncia del TAR: la discrezionalità tecnica non è arbitrio

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, chiarendo che:

1. La discrezionalità tecnica deve rispettare criteri di logicità, coerenza e completezza. Non può fondarsi su valutazioni generiche o contraddittorie.
2. Ogni mutamento di orientamento deve essere motivato da elementi nuovi, documentati e rilevanti, altrimenti viola il principio del legittimo affidamento.
3. I pareri informali non possono fondare da soli un diniego. Solo i pareri previsti dalla legge e adeguatamente motivati possono incidere sul provvedimento finale.

In tal senso, la sentenza richiama anche un precedente significativo del Consiglio di Stato (n. 11204/2023), che sottolinea come l'amministrazione debba "associare più principi di rilevanza culturale, bibliografici e stilistici" per fondare un diniego legittimo.

# QUANDO IL MINISTERO CAMBIA IDEA: I LIMITI DEL POTERE DISCREZIONALE NEL BLOCCO DELLE ESPORTAZIONI DI OPERE D'ARTE

di Luca Sasdelli - Inchieste Patrimonio Culturale e Diritto internazionale

## Una tutela rafforzata per i diritti dei privati

Il principio ribadito è chiaro: non basta che un'opera sia di qualità artistica per bloccarne l'uscita dal Paese. L'interesse culturale deve essere specifico, attuale, documentato e motivato. In mancanza di ciò, il diniego rischia di trasformarsi in uno strumento arbitrario, lesivo del diritto di proprietà e della libera circolazione.

Inoltre, l'assenza di coerenza nelle valutazioni mina la certezza del diritto, danneggiando non solo i singoli proprietari, ma anche l'intero mercato dell'arte italiano, già segnato da incertezze normative e lentezze procedurali.

## Prospettive europee: un confine sottile tra tutela e protezionismo

L'art. 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea consente agli Stati membri di limitare la libera circolazione per motivi di tutela del patrimonio nazionale, ma tali misure:

- Devono essere proporzionate
- Non devono costituire restrizioni dissimulate al commercio
- Non devono introdurre discriminazioni arbitrarie

In questo quadro, decisioni come quella del TAR Milano contribuiscono a rafforzare la compatibilità delle regole italiane con il diritto europeo, evitando derive protezionistiche che rischierebbero di esporre il nostro ordinamento a procedure d'infrazione.

## Considerazioni finali: verso una maggiore trasparenza amministrativa

Il caso in esame rappresenta un precedente importante per tutti gli operatori del settore – collezionisti, galleristi, avvocati, periti – che si trovano a confrontarsi con il labirinto delle esportazioni culturali.

Se da un lato è legittimo che lo Stato eserciti un controllo rigoroso per evitare la dispersione del patrimonio nazionale, dall'altro non è ammissibile che questo controllo si traduca in un potere opaco e imprevedibile.

La trasparenza, la motivazione e la coerenza devono essere i pilastri dell'azione amministrativa. Solo così si può coniugare efficacemente la protezione del nostro passato con la fiducia e la libertà di iniziativa degli attori del presente.

